



UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA VALLECAMONICA  
Pontedilegno – Temù – Vione – Vezza d'Oglio – Incudine - Monno

## **REGOLAMENTO**

# **PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI FINANZIARI DA PARTE DELL'UNIONE DEI COMUNI**

(Ai sensi dell'art. 12 della Legge 07.08.1990, n. 241)

approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 04 del 24/03/2004

## **Capo I - FINALITA'**

### **Art. 1**

1. Con il presente Regolamento l'Unione dei Comuni dell'alta Vallecamonica, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

### **Art. 2**

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabiliti dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte dell'Unione dei Comuni.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

### **Art. 3**

1. La Giunta dell'Unione dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i cittadini che ne fanno richiesta.

## **Capo II - PROCEDURE**

### **Art. 4**

1. Le richieste di sovvenzione, redatte in carta semplice, devono essere presentate di norma entro il 15 giugno di ogni anno all'Ufficio protocollo dell'Unione dei Comuni.

### **Art. 5**

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.

2. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 2 maggio 1974, n. 195 e dell'art. 4 della Legge 18 novembre 1981, n. 659.

### **Art. 6**

1. La Giunta dell'Unione, in base al numero delle domande pervenute e alla rispettiva tipologia, può demandare la valutazione delle stesse ad appositi nuclei di valutazione o a commissioni consultive appositamente costituite.

2. Le istanze, una volta valutate ai sensi del comma precedente, sono sottoposte alla Giunta dell'Unione, ai fini dell'assunzione degli atti di propria competenza.

3. La Giunta dell'Unione, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio, delle risultanze dell'istruttoria, delle proposte delle commissioni consultive o nuclei di valutazione e delle risorse disponibili in bilancio, stabilisce i criteri di priorità per l'assegnazione dei contributi ed in conseguenza forma il piano di riparto e stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative inclusi nel piano. La Giunta determina inoltre i soggetti e le iniziative escluse dal piano.

4. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta dell'Unione a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari.

## **Capo II - SETTORI D'INTERVENTO**

### **Art. 7**

1. I settori per i quali l'Unione dei Comuni può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti:

- a) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
- b) Sviluppo economico;
- c) Servizi turistici e manifestazioni turistiche;
- d) Attività culturali e di informazione;
- e) Istruzione;
- f) Tutela dei valori ambientali, monumentali, storici e tradizionali;
- g) Attività a sostegno dell'agricoltura e dello sviluppo forestale;
- h) Sicurezza sociale, assistenza.

## **Capo IV - SOGGETTI AMMESSI**

### **Art. 8**

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere possono essere disposti a favore:

- a) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione dell'Unione dei Comuni, con particolare riferimento ai Comuni che compongono l'Unione stessa;
- b) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione dell'Unione dei Comuni ;
- c) di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione dell'Unione dei Comuni . La costituzione dell'Associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno 6 mesi, la richiesta dell'intervento.

## **Capo V - CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE**

### **Art. 9**

1. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale e/o la concessione

dell'uso agevolato di impianti e attrezzature di proprietà dell'Unione dei Comuni, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla comunità locale e di cui al precedente art. 8, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e dal programma di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'ente ha fruito del contributo dell'ente, oltre al preventivo programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario dell'Unione dei Comuni. E' ammessa la produzione del bilancio, sia preventivo che consuntivo, mediante riproduzione dello stesso in carta semplice con sintesi delle voci rilevanti e firma del legale rappresentante. Si fa salva la facoltà dell'Unione di richiedere, in sede di assegnazione del contributo, copia integrale del bilancio.

2. I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal legale rappresentante dell'Ente.

#### **Art. 10**

1. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinenti alla comunità locale e/o la concessione dell'uso agevolato di impianti e attrezzature di proprietà dell'Unione dei Comuni, l'istanza di concessione deve essere corredata al programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico. L'istanza dovrà inoltre essere corredata da copia dell'ultimo bilancio approvato, dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota d'intervento del richiedente nella manifestazione od iniziativa.

2. Nel caso di iniziative e manifestazioni nelle quali siano preventivati costi e/o ricavi, il contributo erogato di norma non può essere superiore al 50% della spesa prevista e nemmeno superiore alla differenza tra costi e ricavi (qualora ve ne siano).

#### **Art.11**

1. L'intervento dell'Unione dei Comuni non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art.10, richiedono, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art.9.

2. L'Unione dei Comuni rimane comunque estranea nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dello stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizio, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

3. L'Unione dei Comuni non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici privati ed associazioni che ricevono dall'Unione dei Comuni contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dall'Unione dei Comuni stessa. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti dell'Unione dei Comuni la quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

5. Gli interventi dell'Unione dei Comuni relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature dell'Unione dei Comuni. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per l'Unione dei Comuni.

6. Le spese per le finalità citate al secondo periodo del comma 5 possono essere sostenute dall'Unione dei Comuni soltanto per le iniziative o manifestazioni dalla stessa direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Unione dei Comuni dell'alta Vallecamonica.

## **Art. 12**

1 Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte dell'Unione dei Comuni deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dalla Giunta della Unione dei Comuni dell'alta Vallecamonica.

2. La concessione del patrocinio non comporta necessariamente l'erogazione di benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso: per gli stessi deve essere richiesto l'intervento dell'Unione dei Comuni con le modalità stabilite dal presente regolamento.

3. Il patrocinio concesso dalla Unione dei Comuni deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa ed autorizza l'organizzazione della manifestazione o dell'iniziativa alla riproduzione del logo ufficiale dell'Unione dei Comuni.

## **Capo VI - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO**

### **Art. 13**

1. Gli interventi della Unione dei Comuni per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica, dello sport, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.

2. L'Unione dei Comuni interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel territorio della Unione dei Comuni, di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie e ricreative del tempo libero.

3. L'Unione dei Comuni può concedere contributi una-tantum alle società ed associazioni di cui al comma 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio dell'Unione e dei Comuni associati.

## **Capo VII - SVILUPPO ECONOMICO**

### **Art. 14**

1. Le funzioni dell'Unione dei Comuni per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio dell'Unione dei Comuni, o al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel territorio dell'Unione dei Comuni;

b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nei Comuni dell'Unione dei Comuni.

c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio dell'Unione dei Comuni;

2. Il concorso dell'Unione dei Comuni per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà dell'Unione dei Comuni o dei Comuni associati. L'Unione dei Comuni non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.

## **Capo VIII – SERVIZI TURISTICI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE**

### **Art. 15**

1-Le funzioni dell'Unione dei Comuni per promuovere e sostenere il turismo e le manifestazioni turistiche sono le seguenti:

a) a contributi per attività di promozione turistica del territorio dell'Unione al fine di incentivarne la fruibilità da parte dei turisti;

b) al sostegno delle attività di informazione e di promozione dell'offerta turistica del territorio;

c) a contributi per manifestazioni turistiche, estive ed invernali, finalizzate all'accoglienza del turista, al divertimento e alla promozione dell'immagine del territorio.

## **Capo VIII - ATTIVITA' CULTURALI E DI INFORMAZIONE**

### **Art. 16**

1.Gli interventi dell'Unione dei Comuni per sostenere le attività e le attività culturali e di informazione di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:

a) favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale nell'ambito del territorio dell'Unione dei Comuni ;

- b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nell'ambito territoriale dell'Unione dei Comuni di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
- c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumenti, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità locali;
- d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra giovani dei Comuni dell'Unione e di quelli di altri enti nazionali o stranieri,
- e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio dell'Unione dei Comuni convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, pubblicazioni, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione;
- f) a favore di soggetti che organizzano al di fuori dell'ambito territoriale dell'Unione dei Comuni, le attività di cui alla precedente lettera e), sempre che le medesime costituiscono rilevante interesse per i Comuni che compongono l'Unione e concorrano alla valorizzazione del territorio dell'alta Valle Camonica.

#### **Art. 17**

1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta, sia di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apposta che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

### **Capo IX - ISTRUZIONE**

#### **Art.18**

1. Gli interventi della Unione dei Comuni dell'alta Vallecamonica per sostenere attività ed iniziative nel campo dell'istruzione sono principalmente finalizzati a:

- a) integrazione e cooperazione fra le scuole presenti nel territorio dell'Unione;
- b) favorire la realizzazione di corsi ed attività extrascolastiche per gli alunni e di attività di formazione per genitori ed educatori;
- b) facilitazione della frequenza e fruibilità delle strutture scolastiche, in particolare l'incentivazione della produzione di maggiori servizi rivolti agli studenti.

### **Capo X - TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI, MONUMENTALI, STORICI E TRADIZIONALI**

#### **Art. 19**

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio dell'Unione dei Comuni, sono principalmente finalizzati:

- a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

## **Capo XI – ATTIVITA' A SOSTEGNO DELL'AGRICOLTURA E DELLO SVILUPPO FORESTALE**

### **Art. 20**

1. Possono essere ammesse a contributo le iniziative dirette allo sviluppo delle attività agricole e dell'allevamento e segnatamente:

- a) manutenzione ordinaria e straordinaria di strade comunali di accesso alle località di montagna e alle infrastrutture al servizio dell'agricoltura;
- b) partecipazione diretta dell'Unione in Consorzi forestali che operano per la gestione del patrimonio dei Comuni associati e sostegno all'attività degli stessi;
- c) manifestazioni, rassegne, iniziative di particolare rilevanza;
- d) corsi di formazione;
- e) promozione e sostegno dell'associazionismo in agricoltura.

## **Capo XII - SICUREZZA SOCIALE**

### **Art. 21**

1. L'Unione dei Comuni finalizza come segue gli interventi di sicurezza sociale:

- a) alla protezione e tutela del bambino, dei minori e dei giovani in età evolutiva
- b) alla protezione e tutela degli anziani;
- c) al sostegno e tutela dei cittadini inabili;
- d) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei soggetti handicappati;
- e) alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze;
- f) alla protezione civile;
- g) alla prevenzione ed allo spegnimento degli incendi boschivi;

2. Per conseguire tali finalità l'Unione dei Comuni provvede:



- a) al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma;
- b) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra;
- c) ad interventi diretti in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti.

### **Capo XIII - INTERVENTI STRAORDINARI**

#### **Art. 22**

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio dell'Unione dei Comuni per le quali la Giunta dell'Unione ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento dell'Unione dei Comuni, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.
2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.
3. Si applicano, per quanto compatibile con il carattere ed i tempi d'attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dai precedenti capi II, VI e V.

